

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 31 Luglio 1935, XIII con decisione n. 1206.

Prot. N. 32977 Div. 2^a

COMUNE DI FUCECCHIO

REGOLAMENTO EDILIZIO

-Capitolo I-

COSTRUZIONE E MODIFICAZIONE EDIFICI

Art.1 - Le disposizioni del presente regolamento si estendono alle opere edilizie eseguite nel perimetro dell'abitato del Capoluogo, delle frazioni del "alleno e del Ponte a Cappiano, salvo le prescrizioni di cui al Capitolato IV riguardanti le solidità, la sicurezza e il decoro dei fabbricati che si applicano a tutte le costruzioni del territorio comunale.

Art.2 - Chiunque intende eseguire opere edilizie, siano costruzioni di nuovi edifici, comunque ubicati, siano muri prospicienti verso le Vie e Piazze pubbliche, siano aggiunte o modificazioni da compiersi in fabbricati e muri esistenti, o intenda introdurre variazioni ad opere già autorizzate, prima che ne siano iniziate le esecuzioni, deve chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e d'igiene comunali. Per quelle opere non iniziate entro il termine di sei mesi dalla presentazione della denuncia e per quelle iniziate ma rimaste sospese per oltre sei mesi, prima che siano intraprese o riprese dovrà essere presentata nuova denuncia. Non è prescritta la autorizzazione per i lavori di ordinaria manutenzione.

Art.3 - Le domande per l'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere redatte in competente bollo e corredate dei relativi disegni devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni di acqua condotta, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, il tutto secondo il disposto del Regolamento d'Igiene.

I disegni devono essere su tela o su carta bianca, in fogli di superficie non maggiore di un metro quadrato piegati nelle dimensioni di metri 0,21 x 0,31, in scala metrica nel rapporto di 1 : 100 per

l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli, salvo casi eccezionali.

I disegni devono contenere le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, tutte le facciate, con l'indicazione dei posti stabiliti per il collocamento delle ditte e delle insegne; nonché quelle interne, quando possano essere vedute in tutte od in parte dalla pubblica via, una sezione trasversale fatta secondo la linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte; e di una planimetria generale delle località in scala metrica nel rapporto di almeno 1:2000, ove siano identificate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze nette dei locali di ogni piano misurato di conformità alle disposizioni del regolamento d'Igiene;
- b) le altezze dei muri frontali e di cinte verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- c) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti, dei cortili e dei cavedi di compendio del progetto;
- d) tutti quei dati che valgono a far riconoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato da uno schizzo prospettivo dei fabbricati contigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi; di un saggio, in acquerello, dei colori che si intende dare alle facciate verso la strada, e di tutti quegli altri dati che si ritenesse necessario ed opportuno conoscere. Ove gli scarichi delle acque di qualsiasi natura si volessero effettuare in pubblici corsi d'acqua o nei canali comunali destinati per le acque piovane, la denuncia dovrà essere corredata di copia autentica di corrispondente concessione.

Art. 4 - Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc. i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi nonché la indicazione esatta delle coerenze del nu

dustria, depositi pericolosi ecc* e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti che sono imposti dal presente Regolamento, da quello di igiene, di Polizia Urbana e da ogni altro Regolamento dello Stato e del Comune.

Per i teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo, la domanda dovrà essere accompagnata dalla prova di aver riportato la prescritta approvazione delle Autorità competenti.

I progetti di opere di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi sulle antichità e belle arti devono essere corredati del corrispondente nulla osta da parte della Sovrintendenza sui monumenti, con l'impegno di osservare nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

Art. 5 - Le domande devono portare la firma della persona per cui conto l'opera deve essere eseguita o del rispettivo legale rappresentante, contenendo inoltre l'elezione di domicilio nel Comune di Fucecchio.

I tipi, oltre la firma di cui al comma precedente devono portare quelle del progettista e del direttore delle opere.

Il progettista ed il direttore dei lavori dovranno essere ingegneri o architetti laureati ed autorizzati ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto a termini di legge 24 giugno 1923, n.1395 e relativo regolamento approvato con R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537: e in tutti i casi dovranno risultare regolarmente iscritti all'Albo professionale di una Provincia del Regno; oppure periti agrimensori limitatamente a quelle costruzioni che entrano nei limiti della loro competenza in base ai loro studi a norma delle vigenti leggi e secondo la circolare 10 Ottobre 1913 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per le operazioni di opere murarie in cemento armato, dovranno osservarsi le norme di cui all'Art. 4 del R.D. 29 Luglio 1933, n. 1213.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno il Podestà, udita la Commissione Edilizia, potrà ordinare che i progetti siano firmati anche dall'impresario costruttore, il quale dovrà dimostrare la sua competenza e capacità tecnica ad eseguire i lavori intrapresi.

Art. 6 - Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, consultando se del caso la Commissione igienico edilizia, ed entro trenta giorni dalla presentazione delle domande potrà indicare all'interessato se ed in quali parti delle opere progettate

non possono eseguirsi perchè tali da produrre un deturpamento dell'aspetto dell'abitato o da violare disposizioni di leggi e Regolamenti.

Art. 7 - Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente Regolamento il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.

Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano preseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, N. 383.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

- Capitolo 2° -

COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA

Art. 9 - La Commissione igienico edilizia è composta dell'Ingegnere Comunale, dell'Ufficiale Sanitario e da quattro membri nominati dal Podestà dei quali due tecnici (ingegneri o geometri o costruttori agronomi o veterinari) ed altri due liberamente scelti in queste in altre categorie.

La Commissione sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato.

Funzionerà dal Segretario l'Ingegnere Comunale.

I Commissari di nomina podestarile durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono contemporaneamente far parte della commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Art. 10:- La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico sia dal lato statico, sulla ornamentazione della facciata, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione di suolo pubblico, o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio,

- 2) sui piani regolatori e di ampliamento, nonché su qualsiasi particolare sistemazione progettata da privati.
- 3) sull'interpretazione e sulle eventuali modificazioni al presente Regolamento.
- 4) sulla regolare esecuzione tecnica, statistica e estetica, dei lavori progettati; a tale riguardo il Podestà delegherà due membri della Commissione insieme all'Ingegnere Comunale per la ispezione e la sorveglianza sulle costruzioni in corso nel Comune.

Art. 11 - La Commissione si riunisce ogni volta che il Podestà lo crede opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri di cui un ingegnere.

Art. 12 - del parere della Commissione il Segretario farà constare in apposito verbale.

Art. 13 - Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

- Capitolo 3° -

OPERE PROVVISORIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati e muri esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo e danno a persone ed a cose, e ad attenuare, quanto è possibile, agli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere. Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con un assito.

Art. 15 - Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario deve prima di ottenere licenze dell'amministrazione Comunale presentandone domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione, e accompagnandola coi disegni indicanti la località e l'estensione dell'occupazione stessa.

Art. 16 - Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 3,50. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna

a vetri rossi, che deve restare accesa, per cura ed a spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole. Il collocamento e le dimensioni delle lanterne debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

Il Comune ha sempre facoltà di servirsi, senza corrispondere alcun compenso nè senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti verso le vie e spazi pubblici per il servizio delle affissioni, sia da esse esercitato direttamente sia a mezzo di altre ditte.

Art. 17 - Quando non sia permessa e non sia necessaria la costruzione dell'assite, il primo ponte verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso delle sue armature disti dal suolo non meno di tre metri, e deve essere costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 18 - Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, e in particolare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per appositi condotti mediante corde ed altri mezzi precauzionali.

Art. 19 - Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costrutteed a togliere eventuali sconci. In caso di inadempienza il Podestà provvederà d'ufficio a termini dell'art. 55 del T.U. Legge Comunale e Prov. 3 Marzo 1934, n. 383.

- Capitolo IV° -

SOLIDITA' SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 20 - Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, secondo le migliori norme dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alle sue destinazioni .

Art. 21 - In particolare sono tassativamente prescritte le seguenti

norme:

- a) è vietato costruire edifici sul ciglio o, al piede dei dirupi, su terreni eterogenea struttura, detretici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o rötiro;
- b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotte a piani orizzontali e denudate del cappellaccio, ovvero su terreno di buone consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente e comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

- c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurate mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate molte cementizie e idrauliche, queste dovranno essere preferite anche nella muratura di elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta con corso orizzontali di mattoni a due file o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli, anche dell'azione del vento;

- d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

- e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m/2,50 reso so

lidati fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripieno e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cent. 20;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature del gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

In tutte le opere edilizie è obbligatoria l'osservanza delle norme per l'accettazione dei materiali ferrosi prescritte con D.M. 15 Luglio 1925, e delle norme per l'accettazione dei legnami fissate con D.M. 30 Dicembre 1912.

Art. 22 - È vietato di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza e larghezza delle vie al presente Regolamento edilizio a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica e archeologica.

Venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, i proprietari sono obbligati di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 23 - Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

Art. 24 - Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità,

ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, e in caso di inadempienza, provvederà a termini di legge.

- Capitolo V -
Altezza delle Case

Art.25 - L'altezza delle case da eseguirsi, da ricostruire o da rialzare non può essere superiore a due volte la larghezza della via, tronchi di via o spazi pubblici verso cui prospettano.

La larghezza delle vie sarà misurata fra il piede dello zoccolo delle fabbriche che vi fronteggiano per le vie e fronti parallele; per le altre la larghezza è determinata in base alla media dei singoli tronchi, salvo per quelle da aprirsi la cui larghezza è quella stabilita dal piano regolatore o di ampliamento.

Qualunque sia la larghezza della strada si potrà raggiungere con le costruzioni i 8 metri di altezza e non si potrà mai oltrepassare, sia verso la via che verso i cortili od altri spazi privati, la altezza di metri venti. Il numero dei piani superiori al pianterreno non potrà in ogni caso essere più di quattro compresi gli eventuali piani arretrati od alla Mansard.

La fronte verso i cortili od altri spazi non può avere altezza maggiore della fronte dello stesso fabbricato prospiciente la strada.

Le regole che limitano l'altezza delle case non si applicano agli edifici pubblici o destinati al culto, per il quale il Podestà potrà permettere quella altezza che giudicherà conveniente in rapporto alla destinazione dell'edificio.

Art.26 - L'altezza delle case si misura sull'asse della facciata a partire dal marciapiede, e, in effetti, dal suolo della via o piazza quando le case sono costruite lungo la via o piazza; altrimenti dal terreno naturale sino al ciglio esterno del cornicione di gronda, e, nel caso di tetti alla Mansard, sino alla linea terminale superiore della parete inclinata.

Art. 27 - Quando un edificio debba essere eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, etc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia la estensione di almeno otto metri, è consentito che l'altezza

dell'edificio, determinata in ragione della via maggiore, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto per una estensione però di non oltre due volte l'estensione della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al limite massimo di 16 metri.

Tale estensione, anche nel caso di un angolo con smusso o raccorso, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte dell'edificio verso lo spazio più largo.

Art. 28 - L'altezza massima degli edifici da costruirsi in arretrato rispetto alla linea stradale, sarà determinata aggiungendo alla larghezza della via quella della zona di arretramento, purchè la fronte del costruendo edificio sia parallela al margine della strada.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto pubblico.

Sui fianchi dell'edificio che, pel fatto dello arretramento rimasero esposti alla pubblica vista, dovranno essere continuati lo stile architettonico, il cornicione di gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico.

Il proprietario dell'edificio arretrato dovrà cingere il suo terreno verso strada con un parapetto della altezza non superiore ad un metro, coronato con pietra naturale o artificiale, e con sovrastante cancellata in metallo; il tutto dell'altezza non minore di m. 2/. Egli dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento.

- Capitolo VI -

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 29 - Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni etc. che, oltre ad essere per se stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare, con i materiali, con le tinte, decorazioni, ecc. degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

Art. 30 - Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque gene-

re non possono sporgere sull'area stradale se non superiormente alla altezza di tre metri dal suolo, sempre che la sporgenza non oltrepassi 35 centimetri dalla linea di proprietà.

Le decorazioni e gli infissi di maggiore sporgenza non potranno essere praticati ad altezza minore di 7 metri.

E' però consentita che le vetrine, e simili che importino occupazione di suolo pubblico, sporgano dal vivo del muro, sempre che la sporgenza non oltrepassi venti centimetri. Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

E' però facoltà del Podestà di consentire speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni con modalità e norme che saranno all'uopo stabilite.

Art. 31 - E' proibito di esporre al pubblico vetrine e simili, insegne ed iscrizioni indicanti qualità di commercio, professione ecc. senza aver ottenuto il nulla osta dal Podestà il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno che dovrà essere firmato dal richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta e in tela, e quelle sporgenti più di dieci centimetri dai parapetti dei balconi cui fossero applicate.

Art. 32 - Lo zoccolo, così delle case come dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri, ed avere un'altezza di almeno metri 0,60.

Art. 33 - I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (bovendeus) prospicienti spazi pubblici non possono avere sporgenza maggiore di metri 1,20 dalla linea di proprietà e la loro altezza sul suolo misurata dal marciapiede stradale alla parte inferiore del lastrone e delle mensole, per quelli che ne sono provvisti, non può essere minore di metri 3,70. In ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un ottavo della larghezza della strada; -

Art. 34 - Non si possono costruire né conservare latrine e condutture di latrine, camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici.

Art. 35 - I cornicioni devono essere muniti di canali di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.

Art. 36 - Tutti i muri visibili da spazi pubblici, nonché parti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti, e ad eccezione di quelli di costruzione laterizia diligentemente condotte a paravento visto con profilature regolare ed a taglio, netto, di quelli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale di cui sono costruiti come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio, intonacati e colorati.

Nei coloramenti delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, nonché gli anditi, sono vietate le tinte che possono offendere la vista e deturpare l'aspetto dell'abitato.

Quando nelle fronti delle case, degli edifici e dei muri di uniforme architettura o formanti, in complesso, un solo corpo architettonico, esposte alla vista del pubblico, spettino essi ad uno o più proprietari; si abbiano ad eseguire restauri o coloramenti parziali, si dovranno fare in modo che non rompano l'unità e l'armonia delle medesime. Quando le tinte dei parapetti di fabbriche o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, il Podestà ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Art. 37 - Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sugli altri muri esposti alla vista dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere e restaurare quelli esistenti, senza prima avere presentato al Podestà i relativi disegni in duplice copia (occorrendo anche a colori) e ottenuto il nulla osta.

Art. 38 - Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno eccetto che aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel quale caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono avere serramenti che si aprono all'esterno verso la strada, ad una altezza minore di m. 2,20. Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terreni di cui sopra, con ante trasportabili. Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela, o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri e cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiudimento delle finestre.